



Regione Lombardia

DIREZIONE GENERALE
INDUSTRIA ARTIGIANATO
EDILIZIA E COOPERAZIONE

Commissione Regionale per l'Artigianato
della Lombardia
P.zza Città di Lombardia, 1 tel 02 67654950
20124 Milano tel 02 67656535
Fax 02 67658333
www.industria.regione.lombardia.it

A tutte le CPA della
Lombardia

Prot. n. 69 del 27 MAG 2011

Oggetto: richiesta di parere in merito all'attività di haloterapia o grotta di sale.

L'attività cosiddetta di "haloterapia" o "grotta di sale" consiste nel trattamento naturale di sottoposizione ad un microclima presente nelle grotte di sale naturali attivato per mezzo di un dispositivo che provvede a disperdere microscopiche particelle di sale a secco in un apposito ambiente chiuso; durante la seduta l'utente si rilassa, inalando le particelle di sale presenti nell'ambiente.

Detta attività, svolta attraverso la semplice accensione e regolazione dell'apparecchio che crea il microclima, non presenta caratteristiche tali da rientrare nella disciplina regolamentata dell'attività di estetica di cui all'art. 1 della legge 1/90 ovvero tra le *"le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico"*.

Ciò salvo il caso in cui contemporaneamente oppure a latere venissero effettuati anche trattamenti del corpo rientranti nell'attività di estetista, così come questa Commissione ha già ritenuto per tutte le attività rientranti nell'ambito della qualificazione dei trattamenti relativi al "benessere" della persona.

Solo in tale ultimo caso, per lo svolgimento dell'attività, sarebbe richiesta la qualificazione professionale di estetista, fatte salve le eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari che dovessero disciplinare puntualmente e diversamente in futuro la relativa disciplina.

In ogni caso si ritiene che l'attività potrà essere iniziata con la presentazione al SUAP competente della SCIA per servizi alla persona.

Quanto alla possibile qualificazione di attività artigiana si precisa che la semplice messa a disposizione dell'apparecchiatura automatica che, a comando dell'utente, crea l'ambiente desiderato non implica la partecipazione nel "processo produttivo" dell'operatore e quindi non determina la qualificazione dell'attività come artigiana.

Viceversa, ove l'operatore partecipi attivamente alla predisposizione, accensione e regolazione dell'impianto ed eventualmente anche a servizi aggiuntivi alla persona, allora la stessa deve essere considerata attività rientrante nell'ambito di applicazione della normativa di cui alla L. 443/85, qualificandola come attività artigiana.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Scapolan Renato

